

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - Ufficio Asseveramento Perizie e Traduzioni**

**Viale Giulio Cesare, 54/b – Stanza 19 – Piano TERRA**

**Orario: mattina dal lunedì al venerdì 9,00 / 13,00**

**con decorrenza 12/04/2018**, per la prenotazione, sarà possibile ritirare presso la stanza n.19 il numero progressivo di prenotazione per accedere all'ufficio, **nel limite giornaliero di 80 utenti**.

L'accesso all'ufficio è regolamentato da apposito numeratore luminoso e acustico.

### **DISPOSIZIONI PER IL GIURAMENTO DELLE TRADUZIONI**

**- Ogni utente può presentare per il giuramento massimo n. 10 atti, dopodiché per giurare altri atti dovrà attendere l'ingresso dei successivi cinque utenti**

- I traduttori sono invitati a controllare, prima di presentare gli atti per la registrazione, che siano stati compiuti – nella formazione degli atti – tutti gli adempimenti di seguito indicati (spillatura o rilegatura dei fogli, applicazione delle marche secondo legge, firme di congiunzione, ecc..) con l'avvertenza che l'ufficio non è in grado di mettere a disposizione degli utenti materiale di lavoro (es.: spillatrici)

**La traduzione deve essere giurata personalmente dal traduttore**

**Composizione dell'atto, nell'ordine:**

1) documento che si traduce 2) traduzione, 3) verbale di giuramento,  
**devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura o altro) in modo da formare un unico atto;**

**Il “VERBALE DI GIURAMENTO”, da compilarsi a cura del traduttore, è disponibile:**

- 1) su [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it) – Modulistica - Asseveramento perizie e traduzioni
- 2) in ufficio, a richiesta

**Nota Bene:** se il traduttore è cittadino proveniente da un paese non appartenente all'Unione Europea, deve aggiungere, oltre ai dati del documento di identità o riconoscimento, anche i dati del suo permesso di soggiorno da esibire in originale.

**Disposizioni:**

- 1) il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l'ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
- 2) nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte;
- 3) i timbri contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti, come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell'interessato”, “marca da ....”);
- 4) E' consentito il giuramento di atti nominativamente intestati al traduttore, **salvo accettazione da parte dell'ufficio/organismo ricevente;**
- 5) **Non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un'altra lingua straniera: il traduttore dovrà comporre l'atto, nell'ordine: \*documento in lingua straniera, \*\*traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, \*\*\*traduzione nell'altra lingua straniera + 2° giuramento.**

**“MARCHE DA BOLLO” O “CONTRASSEGNI”**

1 marca da euro 16,00 da applicare sulla traduzione se la stessa è costituita da un massimo di 100 righe **compreso il verbale di giuramento**, ed inoltre, se le pagine della traduzione, compreso il verbale di giuramento, contengono un numero di righe da 101 a 200 applicare 2 marche da euro 16,00, se contengono da 201 a 300 righe applicare 3 marche da euro 16,00 ecc... **In caso di traduzione superiore a 100 righe (compreso il verbale di giuramento) è' possibile applicare sulla traduzione una marca cumulativa.**

**Esenzioni:**

in alcuni casi, **espressamente previsti dalle corrispondenti leggi**, non si devono applicare le marche: **adozione minori, richiesta borse di studio, cause di lavoro e previdenza, atti introduttivi di cause soggette al pagamento del “contributo unificato”, iscrizione scuola primaria e secondaria ed eventuali altre ipotesi, per le quali devono essere comunque trascritti sull'atto gli estremi della legge che prevede l'esenzione.**